

COMUNE DI SESTO FIORENTINO

Città Metropolitana di Firenze

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN
CONVENZIONE DELLA CUSTODIA, SORVEGLIANZA,
MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DELL’AREA VERDE
PUBBLICO DI VIA MAJORANA 27 A SESTO FIORENTINO**

L’anno duemilaventiquattro (2024) il giorno _____ del mese di _____

in Sesto Fiorentino, in una sala del Palazzo Comunale, fra: -----

- **COMUNE DI SESTO FIORENTINO** (C.F./P.IVA: 00420010480) con

sede in Sesto Fiorentino, Piazza Vittorio Veneto, n. 1, nella persona della

Dott.ssa Luisa Sarri nata a Firenze l’01/02/1967, in qualità di Dirigente del

Settore “Servizi Demografici e alla persona” di detto Comune, nominato con

Decreto del Sindaco n. 12 del 05/10/2021, nonché in virtù dei poteri derivanti

gli dall’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e dal vigente Statuto comunale, da una

parte; -----

- **XXXXXXXXXXXXXXXXX** C.F. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX P.I.

XXXXXXXXXXXXXXXXX con sede in XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX via XXXXXXXXX

nella persona di XXXXXXXXXXXX, nato/a XXXXXXXX il XXXXXXXX , in

qualità di presidente legale rappresentante, dall’altra;

PREMESSO

- che con delibera di Giunta n.83 del 09/04/2024 sono stati approvati gli indi-

rizzi per la manifestazione di interesse per l’affidamento dell’area verde in via

Majorana 27 a Sesto Fiorentino per la manutenzione e la valorizzazione ai fini

della prevenzione di fenomeni di degrado urbano;

- che con determinazione del Dirigente del Settore Servizi demografici e alla Persona n. XXXX del XXXXX è stato approvato l'Avviso per la manifestazione d'interesse in oggetto;

- con determinazione del Dirigente del Settore Servizi demografici e alla Persona n. XX del XXXXX è stata approvata la proposta di aggiudicazione della manifestazione d'interesse in oggetto in favore di XXXXXXXXXXXXX;

Tutto ciò premesso

in esecuzione degli atti sopra richiamati, fra le suddette parti si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1 – OGGETTO

Il Comune di Sesto Fiorentino, con la firma del presente atto, concede in uso e gestione a xxxxxxxxxxxxxxxx, di seguito definito "Concessionario", l'area verde di via Majorana 27 a Sesto Fiorentino per la relativa manutenzione e la valorizzazione, provvedendo alla custodia e sorveglianza.

Il concessionario accetta l'area nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

La concessione si intende conferita con le espresse limitazioni che conseguono da quanto stabilito nei successivi articoli.

L'Amministrazione Comunale riconosce al concessionario in forza della presente concessione, il diritto di utilizzare in via non esclusiva l'area verde potendo provvedere alla recinzione della stessa.

ART.2 DESCRIZIONE DELLA GESTIONE

Il concessionario potrà utilizzare l'area verde in modo non esclusivo mediante l'organizzazione di attività a carattere sociale/sportivo/culturale rivolte alla collettività. A tale proposito potrà provvedere anche alla recinzione dell'area e

dovrà altresì mantenere l'area in buono stato di conservazione provvedendo alla sua manutenzione periodica.

2.1 ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è tenuto a rispettare le seguenti prescrizioni:

- Qualunque carico o scarico di merci e sosta di mezzi non dovrà alterare/danneggiare il terreno e il suolo. Dovranno essere adottate tutte le misure necessarie al fine di evitare sversamenti nel e sopra il terreno di olii, idrocarburi ed altri prodotti inquinanti;

- Eventuali pedane, stand, gazebi mobili, altre strutture e arredi mobili o reti ed elementi di delimitazione, dovranno essere fissati, ancorati o posizionati a terra, in modo tale da non alterare/danneggiare il terreno ed il suolo pubblico;

- La recinzione, a delimitazione dell'area concessa, dovrà avere un'altezza massima di 2,00 mt, prevedere un accesso carrabile di larghezza minima 3,50 m, dotata di analoghe misure protettive, di aspetto decoroso, idonee ad assicurare la pubblica e privata incolumità. Le lavorazioni e l'installazione della stessa è a completo carico del concessionario dell'area, il quale dovrà fornire, al termine dell'installazione, certificazione di regolare esecuzione delle opere.

L'Amministrazione Comunale è comunque sollevata da qualsiasi onere presente o futuro, nonché responsabilità nei confronti terzi. All'Amministrazione Comunale dovrà essere concesso, in qualsiasi momento, l'accesso all'area in concessione ai fini della tutela di incolumità pubblica e di sicurezza;

- Dovranno essere adottati tutti i provvedimenti atti ad evitare qualsiasi danno a persone o cose, verde ed arredi urbani ed a salvaguardare il terreno o suolo e, più in generale, lo stato dei luoghi preesistenti;

-Sorveglianza delle attrezzature di arredo urbano (panchine, lampioni, fontane, etc.);

-Piccoli interventi di ordinaria manutenzione;

-Servizio di supporto per manifestazioni pubbliche nell'area verde adiacente.

-Il Concessionario dovrà altresì:

- Consentire l'effettuazione di interventi di sistemazione o manutenzione di impianti o servizi a cura del Comune di Sesto Fiorentino o di altri enti interessati relativamente a lavori di carattere pubblico;

- Segnalare tempestivamente al Comune ogni eventuale esigenza di interventi straordinari per guasti dovuti ad usura e a vandalismi e conseguenti necessità di riparazioni ad impianti, attrezzature ed arredi fissi, ecc..., presenti eventualmente nell'area, nonché l'eventuale presenza di materiale a rischio igienico.

2.3 CONSERVAZIONE DELL'AREA

L'area a verde dovrà essere conservata nelle migliori condizioni di manutenzione e con la massima diligenza. Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione, dovrà essere preliminarmente autorizzata dall'Amministrazione Comunale.

La realizzazione di una recinzione è ammissibile secondo quanto previsto all'Art. 137 della l.r. 65/2014 - Opere, interventi e manufatti privi di rilevanza edilizia.

ART.3 OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Sono normalmente a carico dell'Amministrazione Comunale, le seguenti attività:

a) gli interventi straordinari ed ordinari quali la potatura degli alberi, la rimozione dei rami secchi e l'abbattimento di alberi morti ed eventuale loro sostituzione;

b) la fornitura e messa a dimora di materiale vegetale (alberi, arbusti, postime forestale) e arredi (panchine, cestini portarifiuti, attrezzature ludiche, fontanelle, ecc...);

c) il controllo statico delle alberature, ove ve ne siano;

Eventuali altri accordi relativi all'area in oggetto, per successivi periodi più duraturi, dovranno essere preventivamente concordati con l'Amministrazione Comunale e formalizzati mediante convenzione o analogo atto.

ART. 4 – RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONE

Il concessionario è responsabile ad ogni effetto e senza possibilità alcuna di rivalsa sull'Amministrazione Comunale di ogni danno, infortunio o molestia a chiunque possa derivare dal sostare nell'area verde e dalla presenza della recinzione e per ogni altra attività che sia stata comunque organizzata nell'area direttamente.

Il concessionario provvederà a stipulare, a proprio carico, adeguata polizza di copertura assicurativa per responsabilità civile RC con primaria compagnia assicurativa atta a garantire l'Amministrazione Comunale nei confronti di rischi di qualsiasi natura connessi alla gestione dell'area verde, con i seguenti massimali:
- 1.5 milioni di euro per sinistro anno.

Copia della polizza dovrà essere depositata dal concessionario in sede di stipula della convenzione.

ART. 5 – DURATA

La presente concessione decorre dal momento della sottoscrizione per un anno

eventualmente rinnovabile di un altro anno.

La convenzione per la gestione cesserà di diritto alla scadenza sopra specificata senza che sia necessaria preventiva disdetta.

Nel caso in cui l'Associazione non ricada in inadempienze e svolga in maniera diligente le attività oggetto della presente convenzione l'Amministrazione si riserva la possibilità di rinnovare la stessa per un equivalente periodo.

ART. 6 – RISOLUZIONE, RECESSO, REVOCA E SOSPENSIONE

Qualora si verificassero da parte del concessionario inadempienze o gravi negligenze e/o violazioni riguardo agli obblighi contrattuali l'Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto previa regolare diffida ad adempiere, salvo il risarcimento degli eventuali danni subiti.

Tutte le clausole della presente convenzione sono essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre una immediata risoluzione del contratto stesso.

Le inadempienze del Concessionario devono essere contestate per iscritto tramite PEC concedendo un termine di 10 (dieci) giorni al Concessionario per presentare le proprie deduzioni e/o ottemperare alle prescrizioni impartite.

Alla terza contestazione di inadempimento si potrà procedere alla risoluzione della presente convenzione con effetto immediato.

E' consentita altresì facoltà di recesso per il concessionario, che dovrà tuttavia darne preavviso all'Amministrazione due mesi prima rispetto alla data in cui intende interrompere le attività oggetto di convenzione.

In ogni caso, pur in presenza di disdetta, il soggetto aggiudicatario sarà tenuto ad effettuare le prestazioni richieste fino alla data di scadenza naturale della convenzione medesima, qualora non possa essere assicurato il subentro di un

altro aggiudicatario per l'espletamento del servizio.

L'Amministrazione Comunale si riserva inoltre la facoltà di revocare, limitare o sospendere la presente concessione in qualsiasi momento, per gravi violazioni della normativa vigente, per grave danno causato all'immagine dell'Amministrazione Comunale, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, ovvero per ragioni tecniche e manutentive dell'impianto senza che nulla il Concessionario possa pretendere a titolo di risarcimento per la mancata disponibilità dello stesso.

ART. 7 – SPESE

Tutte le spese ed ogni altro onere inerente e conseguente alla stipula della presente convenzione sono a carico del Concessionario, che se le assume.

ART. 8 – CODICE DI COMPORTAMENTO PUBBLICI DIPENDENTI

La presente Convenzione è risolta in caso di accertata inosservanza delle disposizioni di cui al “Codice di comportamento dei pubblici dipendenti” approvato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e del “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sesto Fiorentino”, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 21/01/2014 aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale n. 190 del 28/06/2022.

Il concessionario è consapevole che gli obblighi di condotta ivi previsti si estendono a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo a tutti i collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'amministrazione (art.1 comma 3 e 4).

Copia dello stesso viene consegnato al contraente contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto.

ART. 9 – GARANZIA DI PROTEZIONE E RISERVATEZZA DEI DATI

Il Comune di Sesto Fiorentino dichiara che, in esecuzione agli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, del D.Lgs.vo n.196/03 come modificato dal D.Lgs.vo n.101/18, relativamente al presente contratto, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per finalità pubblica, di natura precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge. Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.

In qualsiasi momento il Concessionario potrà esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Sesto Fiorentino, contattabile tramite mail all'indirizzo privacy@comune.sesto-fiorentino.fi.it

Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali il contraente potrà visitare il sito all'indirizzo <http://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/rete-civica/privacy> (dove scaricare l'informativa completa).

Si dà atto che la presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del D.lgs. 117/2017.

ART. 10 – COMUNICAZIONI

Si conviene che tutte le comunicazioni tra le parti dovranno avvenire in formato elettronico tramite posta elettronica certificata PEC;

ART. 11 – CONTROVERSIE

Per qualsivoglia controversia inerente la presente convenzione è competente il Foro di Firenze.

ART. 12- NORME INTEGRATIVE

Per tutto quanto non espressamente regolato nella presente convenzione o nell'avviso pubblico per l'individuazione del concessionario si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del Codice Civile.

Letto approvato e sottoscritto

COMUNE DI SESTO FIORENTINO

CONCESSIONARIO